

**Legge Organica 2/1979, del 3 ottobre, del Tribunale costituzionale**

**Gazzetta ufficiale dello Stato num. 239, del 5 ottobre 1979**

**Riferimento: BOE-A-1979-23709**

**TESTO CONSOLIDATO**  
**Ultima modifica: 17 ottobre 2015**

**Don Juan Carlos I, Re di Spagna**

**A tutti quelli che la presente legge vedranno e conosceranno**

**Sappiate: che il Parlamento (*Cortes Generales*) ha approvato con carattere di Organica e**

**Io sanziono la seguente Legge:**

**TITOLO I**

**Del Tribunale costituzionale**

**CAPITOLO I**

**Del Tribunale costituzionale, organizzazione e funzioni**

**Articolo 1**

1. Il Tribunale costituzionale, quale interprete supremo della Costituzione, è indipendente dagli altri organi costituzionali ed è soggetto soltanto alla Costituzione e alla presente Legge Organica.
2. È unico nel suo ordine e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

**Articolo 2**

1. Il Tribunale costituzionale conoscerà dei casi e nella forma che la presente Legge stabilisce:
  - a) Del ricorso e della questione di incostituzionalità avverso Leggi, disposizioni normative e atti con forza di legge.
  - b) Del ricorso di *amparo* per violazione dei diritti e libertà pubbliche menzionati nell'articolo 53, comma 2, della Costituzione.
  - c) Dei conflitti costituzionali di competenza tra lo Stato e le Comunità Autonome o tra le Comunità Autonome.
  - d) Dei conflitti tra gli organi costituzionali dello Stato.
  - d) *bis*. Dei conflitti in difesa dell'autonomia locale.
  - e) Della dichiarazione sulla costituzionalità dei Trattati internazionali.
  - e) *bis*. Del controllo preventivo di incostituzionalità nell'ipotesi prevista nell'articolo 79 della presente Legge.
  - f) Delle impugnazioni previste nel comma 2 dell'articolo 161 della Costituzione.
  - g) Della verifica della nomina dei Magistrati del Tribunale costituzionale, al fine di accertare se gli stessi detengono i requisiti richiesti dalla Costituzione e dalla presente Legge.
  - h) delle altre materie che la Costituzione e le Leggi Organiche gli attribuiscono.
2. Il Tribunale costituzionale potrà adottare regolamenti sul proprio funzionamento e organizzazione, così come sul regime del suo personale e servizi, nell'ambito della presente Legge. Questi regolamenti, che dovranno essere approvati dal Tribunale in composizione plenaria, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale dello Stato, autorizzati dal Presidente.

**Articolo 3**

La competenza del Tribunale costituzionale si estende alla conoscenza e decisione delle questioni pregiudiziali e incidentali non pertinenti all'ordine costituzionale, direttamente connesse con la questione di cui conosce, ai soli effetti della risoluzione costituzionale di quest'ultima.

**Articolo 4**

1. In nessun caso si potrà promuovere questione di giurisdizione o competenza dinanzi al Tribunale costituzionale. Il Tribunale costituzionale delimiterà l'ambito della sua giurisdizione e adotterà le misure che necessarie a preservarla, incluso la dichiarazione di nullità di quegli atti o risoluzioni che la pregiudichino; ugualmente potrà rilevare d'ufficio o su istanza di parte la sua competenza o incompetenza.
2. Le decisioni del Tribunale costituzionale non potranno essere impugnate davanti a nessun organo giurisdizionale dello Stato.
3. Quando il Tribunale costituzionale annulla un atto o una risoluzione che contravvenga a quanto disposto nei due comma precedenti ne dà motivazione e decide previa audizione del Pubblico Ministero e dell'organo che ha adottato l'atto o la risoluzione.

#### **Articolo 5**

Il Tribunale costituzionale è composto da dodici membri, con il titolo di Magistrati del Tribunale costituzionale.

#### **Articolo 6**

1. Il Tribunale costituzionale esercita le sue funzioni in composizione plenaria, in Sala o in Sezione.
2. Il Tribunale in composizione plenaria è composto da tutti i Magistrati del Tribunale. Lo presiede il Presidente del Tribunale e, in sua assenza, il Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, il Magistrato con maggiore anzianità in carica e, in caso di uguale anzianità, il maggiore di età.

#### **Articolo 7**

1. Il Tribunale costituzionale si articola in due Sale. Ciascuna Sala è composta da sei Magistrati nominati dal Tribunale in composizione plenaria.
2. Il Presidente del Tribunale è anche Presidente della Sala Prima, che presiede in sua assenza, il Magistrato con maggiore anzianità in carica e, in caso di uguale anzianità, il maggiore di età.
3. Il Vicepresidente del Tribunale presiede la Sala Seconda e, in sua assenza, il Magistrato con maggiore anzianità in carica e, in caso di uguale anzianità, il maggiore di età.

#### **Articolo 8**

1. Per le questioni di ordinaria amministrazione e per la decisione o proposta sulla ammissibilità o inammissibilità dei processi costituzionali, il Tribunale in composizione plenaria e le Sale costituiranno Sezioni composte dal rispettivo Presidente, o chi lo sostituisce, e due Magistrati.
2. [Le Sezioni] renderanno conto al Tribunale in composizione plenaria delle proposte di ammissibilità o inammissibilità di questioni di sua competenza. In caso di ammissibilità, il Tribunale in composizione plenaria potrà rimettere alla Sala corrispondente la conoscenza della questione, nei termini previsti nella presente legge.
3. Alle Sezioni potrà corrispondere anche la conoscenza e risoluzione di quelle questioni di *amparo* che la Sala corrispondente rimetta loro nei casi previsti nella presente legge.

#### **Articolo 9**

1. Il Tribunale in composizione plenaria elegge tra i suoi membri, a votazione segreta, il Presidente e propone la sua nomina al Re.
2. Nella prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta. Qualora questa non si raggiungesse, si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si effettuerà un'ultima votazione, e in caso di ulteriore parità sarà proposto colui che abbia la maggiore anzianità di carica e, nel caso di uguale anzianità, sarà proposto il maggiore di età.
3. Il membro eletto sarà proposto al Re che lo nomina per un periodo di tre anni, al termine del quale potrà essere rieletto una sola volta.

4. Il Tribunale in composizione plenaria eleggerà tra i suoi membri, con il procedimento previsto nel comma 2 e per lo stesso periodo di tre anni, un Vicepresidente, al quale spetta sostituire il Presidente in caso di vacanza, assenza o altro motivo legale, e presiedere la Sala Seconda.

#### **Articolo 10**

1. Il Tribunale in composizione plenaria conosce delle seguenti questioni:
  - a) Della costituzionalità o incostituzionalità dei Trattati internazionali.
  - b) Dei ricorsi di incostituzionalità avverso le leggi e le altre disposizioni con valore di legge, escluso quelli di mera applicazione di dottrina la cui conoscenza potrà attribuirsi alle Sale nel giudizio di ammissibilità. Nell'attribuire alla Sala la conoscenza del ricorso, il Tribunale in composizione plenaria dovrà segnalare la dottrina costituzionale applicabile.
  - c) Delle questioni di costituzionalità che si riservi; le altre dovranno rimettersi alle Sale, secondo un turno oggettivo.
  - d) Dei conflitti costituzionali di competenza tra lo Stato e le Comunità Autonome o tra queste ultime.
  - d) *Bis.* Dei ricorsi preventivi di incostituzionalità avverso i progetti degli Statuti di Autonomia e avverso le proposte di riforma degli Statuti di Autonomia.
  - e) Delle impugnazioni previste nel comma 2 dell'articolo 161 della Costituzione.
  - f) Dei conflitti in difesa dell'autonomia locale.
  - g) Dei conflitti tra gli organi costituzionali dello Stato.
  - h) Delle dichiarazioni di nullità in difesa della giurisdizione del Tribunale previste nell'articolo 4, comma 3.
  - i) Della verifica sulla sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina a Magistrato del Tribunale costituzionale.
  - j) Della nomina dei Magistrati che devono integrare ciascuna delle Sale.
  - k) Della ricusazione dei Magistrati del Tribunale costituzionale.
  - l) Della cessazione dalle funzioni dei Magistrati del Tribunale costituzionale nei casi previsti nell'articolo 23.
  - m) Della approvazione e modificazione dei regolamenti del Tribunale.
  - n) Di qualsiasi altra questione che sia di competenza del Tribunale ma che lo stesso reclaims a sé in composizione plenaria, su proposta del Presidente o di tre Magistrati, così come delle altre questioni che le siano attribuite espressamente da una Legge Organica.
2. Nei casi previsti nelle lettere d), e) e f) del comma precedente, nel giudizio di ammissibilità si potrà attribuire la decisione di merito alla Sala corrispondente secondo un turno oggettivo, di tale attribuzione sarà data comunicazione alle parti.
3. Il Tribunale in composizione plenaria, nell'esercizio della sua autonomia come organo costituzionale, elabora un bilancio, che figura come sezione indipendente del Bilancio generale dello Stato.

#### **Articolo 11**

1. Le Sale del Tribunale costituzionale conosceranno delle questioni che, attribuite alla giustizia costituzionale, non siano di competenza del Tribunale in composizione plenaria.
2. Le Sale conosceranno anche di quelle questioni che, essendo state attribuite alle Sezioni, si ritenga che per la loro importanza debbano essere risolte dalla stessa Sala.

#### **Articolo 12**

La distribuzione del lavoro tra le Sale del Tribunale si effettuerà secondo un turno stabilito dal Tribunale in composizione plenaria, su proposta del suo Presidente.

#### **Articolo 13**

Quando una Sala ritiene necessario discostarsi da qualsiasi punto di una precedente dottrina costituzionale stabilita dal Tribunale, la questione sarà sottoposta alla decisione del Tribunale in composizione plenaria.

#### **Articolo 14**

Il Tribunale in composizione plenaria può adottare decisioni quando siano presenti almeno due terzi dei membri che in ciascun momento lo compongono. Le decisioni delle Sale richiedono ugualmente la presenza dei due terzi dei membri che in ciascuno momento le compongono. Nelle Sezioni si richiede la presenza di due membri, salvo che si abbia dissenso, in tal caso si richiede la presenza dei tre membri.

#### **Articolo 15**

Il Presidente rappresenta il Tribunale costituzionale, convoca e presiede il Tribunale in composizione plenaria e convoca le Sale; adotta le misure per il funzionamento del Tribunale, delle Sale e delle Sezioni; comunica alle Camere, al Governo o al Consiglio Superiore della Magistratura (*Consejo General del Poder Judicial*), in ciascun caso, le vacanze; nomina i *Letrados*, convoca i concorsi per coprire i posti di funzionario e del personale a contratto (*personal laboral*), ed esercita le funzioni amministrative sul personale del Tribunale.

### **CAPITOLO II**

#### **Dei Magistrati del Tribunale costituzionale**

#### **Articolo 16**

1. I Magistrati del Tribunale costituzionale sono nominati dal Re, su proposta delle Camere, del Governo e del Consiglio Superiore della Magistratura, nei casi che stabilisce l'articolo 159, comma 1, della Costituzione.

I Magistrati proposti dal Senato sono eletti tra i candidati presentati dalle Assemblee legislative delle Comunità Autonome nei termini che determina il Regolamento della Camera.

2. I candidati proposti dal Camera dei deputati e dal Senato devono comparire previamente davanti alle corrispondenti Commissioni nei termini che dispongano i rispettivi Regolamenti.

3. La designazione a Magistrato del Tribunale costituzionale ha una durata di nove anni, rinnovandosi il Tribunale per una terza parte ogni tre anni. A partire da quel momento si elegge il Presidente e il Vicepresidente, secondo quanto previsto nell'articolo 9. Se il mandato di tre anni per il quale furono designati come Presidente e Vicepresidente non coincidesse con la rinnovazione del Tribunale costituzionale, tale mandato si proroga fino a detta rinnovazione e fino a quando subentrino i nuovi Magistrati.

4. Nessun Magistrato potrà essere proposto al Re per un altro periodo immediato, salvo che abbia ricoperto l'incarico per un tempo non superiore ai tre anni.

5. Le vacanze per cause distinte dalla scadenza naturale dell'incarico saranno coperte seguendo lo stesso procedimento utilizzato per la designazione del Magistrato risultante vacante e per il tempo che a questo rimanga. Se ci fosse ritardo nella rinnovazione del terzo dei Magistrati, ai nuovi [Magistrati] designati si detrarrà dal mandato il tempo di ritardo della rinnovazione.

#### **Articolo 17**

1. Prima dei quattro mesi precedenti la scadenza delle nomine, il Presidente del Tribunale richiederà ai Presidenti degli organi che devono fare le proposte per la designazione dei nuovi Magistrati, che inizino il relativo procedimento.

2. I Magistrati del Tribunale costituzionale continueranno ad esercitare le proprie funzioni fino a quando non si siano insediati coloro che ad essi succederanno.

#### **Articolo 18**

I membri del Tribunale costituzionale dovranno essere nominati fra cittadini spagnoli che siano magistrati, procuratori, professori universitari, funzionari pubblici o avvocati, tutti giuristi di riconosciuta competenza con più di quindici anni di servizio professionale o in attività nella rispettiva funzione.

#### **Articolo 19**

1. L'incarico di Magistrato del Tribunale costituzionale è incompatibile: primo, con quello di *Defensor del Pueblo* (Ombudsman); secondo, con la carica di Deputato e Senatore; terzo, con qualsiasi incarico politico o amministrativo dello Stato, Comunità Autonome, province o altri enti locali; quarto, con l'esercizio di qualsiasi giurisdizione o attività propria della carriera giudicante o inquirente; quinto, con impieghi di qualsiasi tipo nei Tribunali di qualsiasi ordine giurisdizionale; sesto, con l'adempimento di funzioni direttive nei partiti politici, sindacati, associazioni, fondazioni e ordini professionali e con qualsiasi tipo di impiego al loro servizio; settimo, con l'adempimento di attività professionali o commerciale. In tutti gli altri casi, i membri del Tribunale costituzionale saranno soggetti al regime di incompatibilità proprio dei membri del Potere giudiziario.

2. Quando concorre una causa di incompatibilità per chi fosse proposto come Magistrato del Tribunale, dovrà, prima di insediarsi nell'incarico, cessare dall'incarico o attività incompatibile. Qualora non dovesse farlo nei dieci giorni successivi alla proposta, si intenderà che non accetta l'incarico di Magistrato del Tribunale costituzionale. La stessa regola si applicherà nel caso di incompatibilità sopravvenuta.

#### **Articolo 20**

I membri della carriera giudicante ed inquirente e, in generale, i funzionari pubblici nominati Magistrati e *Letrados* del Tribunale saranno posti in aspettativa (*servicios especiales*) nella loro carriera di origine.

#### **Articolo 21**

Il Presidente e gli altri Magistrati del Tribunale costituzionale presteranno, nell'assumere l'incarico davanti al Re, il seguente giuramento o promessa:

“Giuro (o prometto) di osservare e far osservare fedelmente e costantemente la Costituzione spagnola, lealtà alla Corona e di adempiere i miei doveri di Magistrato costituzionale”.

#### **Articolo 22**

I Magistrati del Tribunale costituzionale eserciteranno la propria funzione secondo i principi di imparzialità e dignità inerenti alla medesima; non potranno essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni; saranno inamovibili e non potranno essere destituiti nè sospesi salvo che per le cause che la presente Legge stabilisce.

#### **Articolo 23**

1. I Magistrati del Tribunale costituzionale cessano [dalle loro funzioni] per alcuna delle seguenti cause: primo, per rinuncia accettata dal Presidente del Tribunale; secondo, per scadenza della nomina; terzo, per incorrere in una delle cause di incapacità previste per i membri del Potere giudiziario; quarto, per incompatibilità sopravvenuta; quinto, per non aver assolto con diligenza ai doveri del proprio incarico; sesto, per aver violato la riserva propria della funzione; settimo, per essere stato dichiarato responsabile civilmente per dolo o condannato per delitto doloso o per colpa grave.

2. La cessazione o la vacanza nell'incarico di Giudice del Tribunale costituzionale, nei casi primo e secondo, così come in quello di morte, sarà decretata dal Presidente. Nelle restanti ipotesi deciderà il Tribunale in composizione plenaria a maggioranza semplice, nei casi terzo e quarto, e a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, negli altri casi.

#### **Articolo 24**

I Magistrati del Tribunale costituzionale potranno essere sospesi dal Tribunale, in via preventiva, in caso di sottoposizione a procedimento giudiziario o per il tempo indispensabile a decidere su alcuna delle cause di cessazione stabilite nell'articolo precedente.

La sospensione richiede il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Tribunale riunito in composizione plenaria.

#### **Articolo 25**

1. I Magistrati del Tribunale che abbiano ricoperto l'incarico durante un minimo di tre anni avranno diritto ad una remunerazione di transizione per un anno, equivalente a quella che percepivano al momento della cessazione.

2. Quando il Magistrato del Tribunale proviene da qualsiasi Corpo di funzionari con diritto alla pensione, gli sarà corrisposto, agli effetti della sua determinazione, il tempo di impiego nelle funzioni costituzionali e si calcolerà sul totale delle remunerazioni che siano state corrisposte al Magistrato del Tribunale costituzionale durante l'ultimo anno.

#### **Articolo 26**

La responsabilità penale dei Magistrati del Tribunale costituzionale sarà esigibile solo davanti alla Sala Penale del Tribunale Supremo.

## **TITOLO II**

### **Dei procedimenti di dichiarazione di incostituzionalità**

#### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 27**

1. Mediante i procedimenti di dichiarazione di incostituzionalità regolati in questo titolo, il Tribunale costituzionale garantisce la supremazia (*primacía*) della Costituzione ed esamina la conformità o non conformità a questa delle Leggi, disposizioni o atti impugnati.

2. Sono suscettibili di dichiarazione di incostituzionalità:

a) Gli Statuti di Autonomia e le altre Leggi Organiche.

b) Le altre Leggi, disposizioni normative e atti dello Stato con forza di Legge. Nel caso dei Decreti legislativi, la competenza del Tribunale non pregiudica quanto previsto nel comma 6 dell'articolo 82 della Costituzione.

c) I Trattati internazionali.

d) I Regolamenti delle Camere e del Parlamento.

e) Le Leggi, atti e disposizioni normative con forza di Legge delle Comunità Autonome, con la stessa eccezione formulata nella lettera b) rispetto ai casi di delegazione legislativa.

f) I Regolamenti delle Assemblee legislative delle Comunità Autonome.

#### **Articolo 28**

1. Per valutare la conformità o non conformità alla Costituzione di una Legge, disposizione o atto con forza di Legge dello Stato o delle Comunità Autonome, il Tribunale considererà, oltre ai precetti costituzionali, le Leggi che, nell'ambito costituzionale, siano state emanate per delimitare le competenze dello Stato e delle differenti Comunità Autonome o per regolare o armonizzare l'esercizio delle loro competenze.

2. Ugualmente il Tribunale potrà dichiarare incostituzionali per violazione dell'articolo 81 della Costituzione i precetti di un Decreto-legge, Decreto legislativo, Legge che non sia stata approvata con il carattere di Organica o norma legislativa di una Comunità Autonoma nel caso in cui dette disposizioni regolassero materie riservate alla Legge Organica o implicassero modificazione o deroga di una Legge approvata con tal carattere, qualunque sia il suo contenuto.

#### **Articolo 29**

1. La dichiarazione di incostituzionalità potrà promuoversi mediante:

a) Il ricorso di incostituzionalità

b) La questione di incostituzionalità sollevata da Giudici o Tribunali.

2. Il rigetto, per ragioni di forma, di un ricorso di incostituzionalità contro una Legge, disposizione o atto con forza di Legge non costituisce ostacolo a che la stessa Legge, disposizione o atto possano essere oggetto di una questione di incostituzionalità occasionata dalla loro applicazione in altro processo.

### **Articolo 30**

La ammissione di un ricorso o di una questione di incostituzionalità non sospende la vigenza né la applicazione della Legge, disposizione normativa o atto con forza di Legge, ad eccezione del caso in cui il Governo si avvalga di quanto disposto dall'articolo 161, comma 2, della Costituzione per impugnare, per mezzo del Presidente, Leggi, disposizioni normative o atti con forza di Legge delle Comunità Autonome.

## **CAPITOLO II Del ricorso di incostituzionalità**

### **Articolo 31**

Il ricorso di incostituzionalità avverso Leggi, disposizioni normative o atti con forza di Legge potrà promuoversi a partire dalla loro pubblicazione ufficiale.

### **Articolo 32**

1. Sono legittimati a promuovere il ricorso di incostituzionalità quando si tratti degli Statuti di Autonomia e delle altre Leggi dello Stato, organiche o in qualunque delle loro forme, e disposizioni normative e atti dello Stato o delle Comunità Autonome con forza di legge, Trattati Internazionali e Regolamenti delle Camere e del Parlamento:

- a) Il Presidente del Governo.
- b) Il *Defensor del Pueblo*.
- c) Cinquanta Deputati.
- d) Cinquanta Senatori.

2. Per promuovere il ricorso di incostituzionalità avverso Leggi, disposizioni o atti con forza di Legge dello Stato che possano pregiudicare il proprio ambito di autonomia, sono legittimati anche gli organi collegiali esecutivi e le Assemblee delle Comunità Autonome, previo accordo adottato a tal fine.

### **Articolo 33**

1. Il ricorso di incostituzionalità va formulato entro tre mesi dalla pubblicazione della Legge, disposizione o atto con forza di Legge impugnato mediante domanda presentata al Tribunale costituzionale, nella quale dovranno essere riportati gli estremi delle persone o organi che esercitano l'azione e, a sua volta, dei loro delegati, specificare la Legge, disposizione o atto impugnato, in tutto o in parte, e precisare il precetto costituzionale che si ritiene violato.

2. Nonostante quanto disposto nel comma precedente, il Presidente del Governo e gli organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome potranno promuovere il ricorso di incostituzionalità, nel termine di nove mesi, avverso quelle leggi, disposizioni o atti con forza di legge in relazione ai quali si compiano i seguenti requisiti, finalizzati ad evitare la proposizione del ricorso:

- a) Che si riunisca la Commissione Bilaterale di Cooperazione tra la Amministrazione Generale dello Stato e la rispettiva Comunità Autonoma, potendo sollecitare la sua convocazione una qualunque delle due Amministrazioni.
- b) Che in seno alla menzionata Commissione Bilaterale sia stato adottato un accordo sull'avvio di negoziazioni per risolvere le discrepanze, potendo sollecitare, nel caso, la modificazione del testo normativo. Questo accordo potrà fare riferimento alla invocazione o no della sospensione della norma nel caso si presenti il ricorso nel termine previsto nel presente comma.
- c) Che l'accordo sia portato a conoscenza del Tribunale costituzionale dagli organi precedentemente menzionati entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della Legge, disposizione o atto con forza di legge, e si inserisca nella Gazzetta ufficiale dello Stato e nel Bollettino ufficiale della Comunità Autonoma corrispondente.

3. Quanto segnalato nel comma precedente non pregiudica la facoltà di proposizione del ricorso di incostituzionalità per gli altri organi e persone a cui fa riferimento l'articolo 32.

### **Articolo 34**

1. Dichiarata ammissibile la domanda, il Tribunale costituzionale la comunicherà alla Camera dei deputati e al Senato per mezzo dei loro Presidenti, al Governo per mezzo del Ministro di Giustizia e, nel caso che l'oggetto del ricorso fosse una Legge o disposizione con forza di legge di una Comunità Autonoma, ai suoi organi legislativo ed esecutivo affinché possano comparire nel procedimento e formulare le allegazioni che ritengano opportune.

2. La comparizione e la formulazione di allegazioni dovranno farsi nel termine di 15 giorni, trascorso il quale il Tribunale emetterà sentenza in 10 giorni, salvo che, mediante risoluzione motivata, lo stesso ritenga necessario un termine più ampio che, in nessun caso, potrà eccedere i 30 giorni.

### CAPITOLO III

#### **Della questione di incostituzionalità sollevata da Giudici o Tribunali**

##### **Articolo 35**

1. Quando un Giudice o Tribunale, d'ufficio o su istanza di parte, consideri che una norma con rango di Legge applicabile al caso e dalla cui validità dipende la decisione possa essere contraria alla Costituzione, solleva la questione al Tribunale costituzionale secondo quanto disposto in questa Legge.

2. L'organo giurisdizionale potrà sollevare la questione solo una volta concluso il procedimento ed entro il termine per emettere sentenza, o la risoluzione giudiziale corrispondente, e dovrà specificare la legge o norma con forza di legge della cui costituzionalità si dubita, il precetto costituzionale che si suppone violato e specificare o giustificare in che misura la decisione del processo dipende dalla validità della norma in questione. Prima di adottare mediante ordinanza (*auto*) la sua decisione definitiva, l'organo giurisdizionale sentirà le parti e il Pubblico Ministero affinché nel termine comune e improrogabile di 10 giorni possano formulare allegazioni sulla pertinenza della questione di incostituzionalità, o sul merito di questa; successivamente e senza altre formalità, il giudice deciderà nel termine di tre giorni. Detta ordinanza non sarà suscettibile di ricorso di alcun tipo. Ciò nonostante, la questione di incostituzionalità potrà essere sollevata nuovamente nelle successive istanze o gradi fin quando non si arrivi a sentenza definitiva.

3. La proposizione della questione di costituzionalità darà luogo alla sospensione provvisoria del processo giurisdizionale finché il Tribunale costituzionale non si pronunci sulla ammissibilità. Avvenuto questo, il processo giurisdizionale rimarrà sospeso finché il Tribunale costituzionale non risolva definitivamente la questione.

##### **Articolo 36**

L'organo giurisdizionale solleverà al Tribunale costituzionale la questione di incostituzionalità trasmettendogli copia del fascicolo e delle allegazioni previste nell'articolo precedente, ove ci fossero.

##### **Articolo 37**

1. Ricevuti nel Tribunale costituzionale gli atti, il procedimento seguirà le forme previste nel secondo comma di questo articolo. Ciò nonostante, il Tribunale potrà rigettare, nella decisione sulla ammissibilità, mediante ordinanza e senza udire altra parte che il Procuratore Generale dello Stato, la questione di incostituzionalità quando manchino le condizioni processuali o fosse manifestamente infondata la questione sollevata. La decisione sarà motivata.

2. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato la decisione che ammette la questione di incostituzionalità, coloro che ne siano parte nel procedimento giurisdizionale potranno comparire davanti al Tribunale costituzionale entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione, per formulare allegazioni, nel termine di altri 15 giorni.

3. Il Tribunale costituzionale darà comunicazione della questione alla Camera dei deputati e al Senato per mezzo dei loro Presidenti, al Procuratore Generale dello Stato, al Governo, per mezzo del Ministro della Giustizia, e, nel caso che riguardi una Legge o altra disposizione normativa con forza di legge dettata da una Comunità Autonoma, ai suoi organi legislativo ed esecutivo, i quali tutti potranno comparire e formulare allegazioni sulla questione sollevata nel



termine comune e improrogabile di 15 giorni. Trascorso tale periodo, il Tribunale emetterà sentenza nel termine di 15 giorni, salvo che ritenga necessario, mediante risoluzione motivata, un termine più ampio, che non potrà eccedere i 30 giorni.

#### CAPITOLO IV

##### **Della sentenza nei procedimenti di incostituzionalità e dei suoi effetti**

###### **Articolo 38**

1. Le sentenze emesse nei procedimenti di incostituzionalità avranno valore di cosa giudicata, vincoleranno tutti i poteri pubblici e produrranno effetti *erga omnes* a partire dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

2. Le sentenze di rigetto dettate nei ricorsi di incostituzionalità e nei conflitti in difesa dell'autonomia locale impediranno qualsiasi ulteriore proposizione della questione mediante una delle due vie, fondata sulla medesima violazione di identico precetto costituzionale.

3. Se si tratta di sentenze emesse nelle questioni di incostituzionalità, il Tribunale costituzionale ne darà immediata comunicazione all'organo giurisdizionale competente per la decisione del processo. Detto organo notificherà la sentenza alle parti. Il Giudice o Tribunale ne sarà vincolato dal momento in cui abbia avuto conoscenza della sentenza costituzionale e le parti dal momento in cui gli sia notificata.

###### **Articolo 39**

1. Quando la sentenza dichiara la incostituzionalità, dichiarerà anche la nullità dei precetti impugnati, così come, nel caso, degli altri precetti della stessa Legge, disposizione o atto con forza di Legge ai quali debba estendersi per connessione o conseguenza.

2. Il Tribunale costituzionale potrà fondare la dichiarazione di incostituzionalità sulla violazione di qualunque precetto costituzionale, sia o no stato invocato nel corso del processo.

###### **Articolo 40**

1. Le sentenze che dichiarano la incostituzionalità di Leggi, disposizioni o atti con forza di Legge non permetteranno la revisione di processi definiti con sentenza passata in giudicato nei quali siano state applicate le Leggi, disposizioni o atti dichiarati incostituzionali, salvo nel caso di processi penali o amministrativi relativi a un procedimento sanzionatorio nel quale, in conseguenza della nullità della norma applicata, risulti una riduzione della pena o della sanzione o una esclusione, esenzione o limitazione della responsabilità.

2. In ogni caso, la giurisprudenza dei tribunali di giustizia relativa alle leggi, disposizioni o atti giudicati dal Tribunale costituzionale dovrà ritenersi modificata dalla dottrina contenuta nelle sentenze e ordinanze che risolvono i processi costituzionali.

#### TITOLO III

##### **Del ricorso di *amparo* costituzionale**

#### CAPITOLO I

##### **Della proposizione e ammissibilità del ricorso di *amparo* costituzionale**

###### **Articolo 41**

1. I diritti e le libertà riconosciuti negli articoli 14 a 29 della Costituzione saranno suscettibili di *amparo* costituzionale, nei casi e forme che la presente Legge stabilisce, senza pregiudizio della loro tutela generale affidata ai Tribunali di Giustizia. Ugual protezione sarà applicabile all'obiezione di coscienza riconosciuta nell'articolo 30 della Costituzione.

2. Il ricorso di *amparo* costituzionale protegge, nei termini stabiliti dalla presente Legge, di fronte alle violazioni dei diritti e libertà ai quali si riferisce il comma precedente, originate da disposizioni, atti giuridici, omissioni o semplici fatti dei poteri pubblici dello Stato, delle Comunità Autonome e degli altri poteri pubblici di carattere territoriale, corporativo o istituzionale, così come dei loro funzionari o agenti.

3. Nell'*amparo* costituzionale non possono farsi valere altre pretese che quelle dirette a ristabilire o preservare i diritti o libertà in ragione dei quali si formulò il ricorso.

#### **Articolo 42**

Le decisioni o atti senza valore di Legge, emanati dalle Cortes Generales o da qualsiasi dei suoi organi, o dalle Assemblee legislative delle Comunità Autonome, o dai loro organi, che violino i diritti e libertà suscettibili di *amparo* costituzionale, sono ricorribili nel termine di tre mesi da quando, conformemente alle norme interne delle Camere o Assemblee, diventino definitivi.

#### **Articolo 43**

1. Le violazioni dei diritti e libertà prima riferite originate da disposizioni, atti giuridici, omissioni o semplici fatti del Governo o delle sue autorità o funzionari, o degli organi esecutivi collegiali delle Comunità Autonome o delle loro autorità o funzionari o agenti, potranno dar luogo al ricorso di *amparo* una volta che si sia esaurita la previa via giudiziale.

2. Il termine per promuovere il ricorso di *amparo* costituzionale sarà di 20 giorni successivi alla notificazione della decisione emessa nel previo procedimento giurisdizionale.

3. Il ricorso potrà fondarsi solo sulla violazione, da parte di una risoluzione definitiva, dei precetti costituzionali che riconoscano i diritti o libertà suscettibili di *amparo*.

#### **Articolo 44**

1. Le violazioni dei diritti e libertà suscettibili di *amparo* costituzionale, che avessero origine immediata e diretta da un atto o omissione di un organo giurisdizionale, potranno dar luogo a detto ricorso sempre che si adempiano i seguenti requisiti:

a) Che si siano esauriti tutti i mezzi di impugnazione previsti dalle norme processuali per il caso concreto entro la via giudiziale.

b) Che la violazione del diritto o libertà sia imputabile immediatamente e direttamente alla azione o omissione dell'organo giurisdizionale indipendentemente dai fatti che diedero luogo al processo nel quale quelle violazioni si produssero, dei quali, in nessun caso, conoscerà il Tribunale costituzionale.

c) Che la violazione del diritto costituzionale sia stata denunciata formalmente nel processo, se ce ne fosse stata opportunità, nel primo momento utile non appena venutane a conoscenza.

2. Il termine per presentare il ricorso di *amparo* sarà di 30 giorni, a partire dalla notificazione della risoluzione adottata nel processo giudiziale.

#### **Articolo 45**

*Abrogato.*

#### **Articolo 46**

1. Sono legittimati a promuovere il ricorso di *amparo* costituzionale:

a) Nei casi degli articoli 42 e 45, la persona direttamente lesa, il *Defensor del Pueblo* e il Pubblico Ministero.

b) Nei casi degli articoli 43 e 44, chi sia stato parte nel corrispondente processo giurisdizionale, il *Defensor del Pueblo* e il Pubblico Ministero.

2. Se il ricorso è promosso dal *Defensor del Pueblo* o dal Pubblico Ministero, la Sala competente a conoscere dell'*amparo* costituzionale lo comunicherà ai possibili soggetti lesi che si conoscessero e ordinerà di annunciare la proposizione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale dello Stato al fine di consentire la comparsa di altri possibili interessati. Questa pubblicazione avrà carattere preferenziale.

#### **Articolo 47**

1. Potranno comparire nel processo di *amparo* costituzionale, nel ruolo di resistente o di interventore *ad adiuvandum*, le persone beneficiate dalla decisione, atto o fatto in ragione del quale si formulò il ricorso, che vantino un interesse legittimo.

2. Il Pubblico Ministero interverrà in tutti i processi di *amparo*, in difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico tutelato dalla Legge.

## CAPITOLO II

### Del procedimento dei ricorsi di *amparo* costituzionale

#### Articolo 48

La conoscenza dei ricorsi di *amparo* costituzionale corrisponde alle Sale del Tribunale costituzionale e, nel caso, alle Sezioni.

#### Articolo 49

1. Il ricorso di *amparo* costituzionale si avvierà mediante domanda nella quale si esporranno con chiarezza e concisione i fatti su cui si fonda, si citeranno i precetti costituzionali che si ritengono violati e si esporrà con precisione la protezione che si richiede per preservare o ristabilire il diritto o libertà che si consideri violato. In ogni caso, la domanda dovrà motivare la speciale trascendenza costituzionale (*especial transcendencia constitucional*) del ricorso.

2. Alla domanda si allegherà:

- a) il documento che attesta la rappresentanza del ricorrente in *amparo*.
- b) Nel caso, la copia, la trasmissione o la certificazione della risoluzione adottata nel procedimento giurisdizionale o amministrativo.

3. Alla domanda si allegheranno anche tante copie della stessa e dei documenti presentati quante sono le parti nel processo precedente, se ci fosse, e una per il Pubblico Ministero.

4. Nel caso di inadempimento di uno qualsiasi dei requisiti stabiliti nei commi precedenti, le Cancellerie lo comunicheranno all'interessato nel termine di 10 giorni, con l'avvertimento che, non sanandosi il difetto, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

#### Articolo 50

1. Il ricorso di *amparo* deve essere oggetto di una decisione di ammissibilità. La Sezione, ad unanimità dei suoi membri, deciderà mediante provvedimento (*providencia*) la ammissibilità, totale o parziale, del ricorso solamente quando concorrano tutti i seguenti requisiti:

- a) Che la domanda rispetti quanto disposto negli articoli 41 a 46 e 49.
- b) Che il contenuto del ricorso giustifichi una decisione nel merito da parte del Tribunale costituzionale in ragione della sua speciale trascendenza costituzionale (*especial transcendencia constitucional*), che si valuterà considerando la importanza per la interpretazione della Costituzione, per la sua applicazione o per la sua generale efficacia, e per la determinazione del contenuto e della portata dei diritti fondamentali.

2. Quando la decisione di ammissibilità, pur avendo ottenuto la maggioranza, non raggiunga l'unanimità, la Sezione rimetterà alla rispettiva Sala la decisione per la sua risoluzione.

3. I provvedimenti di inammissibilità, adottati dalle Sezioni o dalle Sale, specificheranno il requisito inadempito e saranno notificati al ricorrente e al Pubblico Ministero. Detti provvedimenti saranno ricorribili solo per *suplica* dal Pubblico Ministero nel termine di tre giorni. Questo ricorso si risolverà mediante ordinanza, che non sarà suscettibile di impugnazione alcuna.

4. Quando nella domanda di *amparo* concorrano uno o più vizi sanabili, si procederà nella forma prevista nell'articolo 49.4; non avendosi sanatoria nel termine fissato in detto articolo, la Sezione dichiara l'inammissibilità mediante ordinanza, contro la quale non è possibile ricorso alcuno.

#### Articolo 51

1. Dichiarata ammissibile la domanda di *amparo*, la Sala richiederà con carattere urgente all'organo o alla autorità da cui proviene la decisione, l'atto o il fatto, o al Giudice o tribunale che ha conosciuto del procedimento precedente che, in un termine che non potrà eccedere i 10 giorni, invii gli atti o la copia di questi.

2. L'organo, autorità, Giudice o Tribunale comunicherà immediatamente la ricezione della richiesta, adempirà l'invio nel termine segnalato e convocherà coloro che furono parte nel

procedimento anteriore perché possano comparire nel processo costituzionale nel termine di 10 giorni.

#### **Articolo 52**

1. Ricevuti gli atti e trascorso il termine per la comparizione, la Sala ne darà comunicazione a chi ha promosso l'*amparo*, alle persone comparse nel processo, all'Avvocato di Stato, se fosse interessata l'Amministrazione Pubblica, e al Pubblico Ministero. La comunicazione sarà fatta in un termine comune che non potrà eccedere i 20 giorni, e durante il quale potranno presentarsi allegazioni.
2. Presentate le allegazioni o trascorso il termine concesso per effettuarle, la Sala potrà deferire la risoluzione del ricorso, quando per la sua risoluzione sia applicabile una dottrina consolidata del Tribunale costituzionale, a una delle sue Sezioni o segnalare il giorno dell'udienza, nel caso, o deliberazione e votazione.
3. La Sala o, nel caso, la Sezione pronuncerà sentenza nel termine di 10 giorni a partire da quello fissato per l'udienza o la deliberazione.

### CAPITOLO III

#### **Della risoluzione dei ricorsi di *amparo* costituzionale e dei suoi effetti**

#### **Articolo 53**

La Sala o, nel caso, la Sezione, nel conoscere il merito della questione, pronuncerà nella sentenza una di queste conclusioni:

- a) Concessione dell'*amparo*.
- b) Diniego dell'*amparo*.

#### **Articolo 54**

Quando la Sala o, nel caso, la Sezione conosce del ricorso di *amparo* promosso rispetto alle decisioni di giudici e tribunali, si limiterà a stabilire se sono stati violati diritti o libertà del richiedente e a preservare o ristabilire questi diritti o libertà, e si asterrà da qualsiasi altra considerazione sulla condotta degli organi giurisdizionali.

#### **Articolo 55**

1. La sentenza che concede l'*amparo* conterrà una o alcune delle seguenti dichiarazioni:
  - a) Dichiarazione di nullità della decisione, atto o risoluzione che ha impedito il pieno esercizio dei diritti o libertà protetti, con determinazione, nel caso, della estensione degli effetti.
  - b) Riconoscimento del diritto o libertà pubblica, conformemente al suo contenuto costituzionalmente enunciato.
  - c) Ristabilimento del ricorrente nella integrità del suo diritto o libertà con la adozione, eventualmente, di misure appropriate per la sua conservazione.
2. Nell'ipotesi che il ricorso di *amparo* dovesse essere accolto perché, a giudizio della Sala o, nel caso, della Sezione, la legge applicata ledesse diritti fondamentali o libertà pubbliche, verrà sollevata questione al Tribunale in composizione plenaria con sospensione del termine per emettere sentenza, conformemente a quanto previsto negli articoli 35 e seguenti.

#### **Articolo 56**

1. La presentazione del ricorso di *amparo* non sospenderà gli effetti dell'atto o sentenza impugnati.
2. Ciò nonostante, quando la esecuzione dell'atto o sentenza impugnati produca un pregiudizio al ricorrente che potesse far perdere all'*amparo* la sua finalità, la Sala o la Sezione nel caso dell'articolo 52.2, d'ufficio o su istanza del ricorrente, potrà disporre la sospensione, totale o parziale, dei suoi effetti, sempre e quando la sospensione non provochi una lesione grave ad un interesse costituzionalmente protetto, né ai diritti fondamentali o libertà di altra persona.

3. Ugualmente, la Sala o la Sezione potrà adottare qualunque misura cautelare e risoluzione provvisoria previste dall'ordinamento, che, per loro natura, possano applicarsi al processo di *amparo* e tendano ad evitare che il ricorso perda la sua finalità.

4. La sospensione o altra misura cautelare potrà chiedersi in qualunque momento, prima di pronunciarsi la sentenza o decidersi l'*amparo* in altro modo. L'incidente di sospensione si risolverà udendo le parti e il Pubblico Ministero, in un termine comune che non eccederà tre giorni, e con il rapporto delle autorità responsabili della esecuzione ove la Sala o la Sezione lo ritenesse necessario. La Sala o la Sezione potrà condizionare il diniego della sospensione, nel caso in cui ci potesse esserci lesione grave dei diritti di un terzo, alla costituzione di una cauzione sufficiente a rispondere dei danni o pregiudizi che potessero derivarne.

5. La Sala o la Sezione potrà condizionare la sospensione della esecuzione e l'adozione delle misure cautelari alla prestazione da parte dell'interessato della opportuna cauzione sufficiente a rispondere dei danni e pregiudizi che ne potessero derivare. La sua fissazione e determinazione potrà delegarsi all'organo giurisdizionale di merito.

6. In ipotesi di eccezionale urgenza, la adozione della sospensione e delle misure cautelari e provvisorie potrà effettuarsi nel giudizio di ammissibilità. Detta adozione potrà essere impugnata nel termine di cinque giorni dalla sua notificazione, dal Pubblico Ministero e dalle altre parti comparse. La Sala o la Sezione deciderà l'incidente mediante ordinanza non suscettibile di ricorso alcuno.

#### **Articolo 57**

La sospensione o il suo diniego potrà essere modificata durante il corso del giudizio di *amparo* costituzionale, d'ufficio o su istanza di parte, in virtù di circostanze sopravvenute o che non potevano essere conosciute nel momento in cui fu risolto l'incidente di sospensione.

#### **Articolo 58**

1. Saranno competenti a risolvere le richieste di indennizzo dei danni causati in conseguenza della concessione o del diniego della sospensione i Giudici o Tribunali, a cui disposizione saranno poste le garanzie costituite.

2. Le richieste di indennizzo, che si formalizzeranno mediante incidente, dovranno presentarsi nel termine di un anno a partire dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale costituzionale.

### **TITOLO IV**

#### **Dei conflitti costituzionali**

#### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Articolo 59**

1. Il Tribunale costituzionale conoscerà dei conflitti che si sollevino sulle competenze o attribuzioni assegnate direttamente dalla Costituzione, dagli Statuti di Autonomia o dalle leggi organiche o ordinarie emanate per delimitare gli ambiti [di competenza] propri dello Stato e delle Comunità Autonome e che contrappongano:

- a) Lo Stato a una o più Comunità Autonome.
- b) A due o più Comunità Autonome tra loro.
- c) Al Governo con la Camera dei deputati, il Senato o il Consiglio Superiore della Magistratura; o a qualunque di questi organi tra loro.

2. Il Tribunale costituzionale conoscerà anche dei conflitti in difesa dell'autonomia locale che sollevino i comuni e le province nei confronti dello Stato o di una Comunità Autonoma.

#### **CAPITOLO II**

#### **Dei conflitti tra lo Stato e le Comunità Autonome o tra le Comunità Autonome fra loro**

#### **Articolo 60**

I conflitti di competenza che contrappongono lo Stato ad una Comunità Autonoma o alle Comunità Autonome fra loro, potranno essere sollevati dal Governo o dagli organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome, nella forma stabilita dagli articoli seguenti. I conflitti negativi potranno essere sollevati anche dalle persone fisiche o giuridiche interessate.

#### **Articolo 61**

1. Possono dar luogo alla proposizione dei conflitti di competenza le disposizioni, risoluzioni e atti emanati dagli organi dello Stato o dagli organi delle Comunità Autonome o la omissione di tali disposizioni, risoluzioni o atti.
2. Qualora si sollevasse uno dei conflitti menzionati nell'articolo precedente in occasione di una disposizione, risoluzione o atto la cui impugnazione fosse pendente dinanzi a qualsiasi Tribunale, questo sospenderà il corso del processo fino alla decisione del conflitto costituzionale.
3. La decisione del Tribunale costituzionale vincolerà tutti i poteri pubblici e avrà pieni effetti verso tutti.

### **Sezione prima. Conflitti positivi**

#### **Articolo 62**

Quando il Governo considera che una disposizione o risoluzione di una Comunità Autonoma non rispetta il riparto di competenza stabilito nella Costituzione, negli Statuti di Autonomia o nelle corrispondenti leggi organiche, potrà formalizzare direttamente dinanzi al Tribunale costituzionale, nel termine di due mesi, il conflitto di competenza, o far uso dell'ingiunzione previa regolata nell'articolo seguente, tutto questo senza pregiudicare la possibilità per il Governo di invocare l'articolo 161, comma 2, della Costituzione, con i corrispondenti effetti.

#### **Articolo 63**

1. Quando l'organo esecutivo di vertice di una Comunità Autonoma considera che una disposizione, risoluzione o atto emanato dalla autorità di un'altra Comunità o dallo Stato non rispetta l'ordine di competenza stabilito nella Costituzione, negli Statuti di Autonomia o nelle corrispondenti Leggi e sempre che violi il suo proprio ambito [di competenza], richiederà alla Comunità o allo Stato di abrogare la disposizione o annullare la risoluzione o l'atto in questione.
2. L'ingiunzione potrà formularsi entro i due mesi successivi al giorno della pubblicazione o comunicazione della disposizione, risoluzione o atto che si intendono viziati di incompetenza, o in occasione dell'atto concreto di applicazione, e sarà indirizzata direttamente al Governo o all'organo esecutivo di vertice dell'altra Comunità Autonoma, rendendo conto ugualmente al Governo in questo caso.
3. Nella ingiunzione si specificheranno con chiarezza i precetti della disposizione o i punti concreti della risoluzione o atto viziati di incompetenza, così come le disposizioni legali o costituzionali dalle quali il vizio risulti.
4. L'organo ingiunto, se considera fondata l'ingiunzione, dovrà adempierla nel termine massimo di un mese a partire dalla sua ricezione, comunicandolo al richiedente e al Governo, se quest'ultimo non agisse in tale condizione. Qualora non la considerasse fondata, dovrà comunque respingerla entro lo stesso termine, alla cui scadenza si intenderanno in ogni caso rifiutate le ingiunzioni non adempiute.
5. Entro il mese seguente alla notificazione del rigetto o alla scadenza cui si riferisce il comma precedente, l'organo richiedente, qualora non sia stata soddisfatta [la sua ingiunzione], potrà sollevare conflitto dinanzi al Tribunale costituzionale, certificando il mancato adempimento della ingiunzione e allegando i motivi giuridici su cui il conflitto si fonda.

#### **Articolo 64**

1. Nel termine di dieci giorni, il Tribunale comunicherà al Governo o all'organo autonomo corrispondente l'apertura del conflitto, indicando il termine, che in nessun

caso sarà maggiore di venti giorni, per presentare documenti e allegazioni che consideri opportuni.

2. Qualora il conflitto fosse stato sollevato dal Governo nell'ipotesi di decisione adottata dalla Comunità Autonoma e con invocazione dell'articolo 161, comma 2, della Costituzione, la sua formalizzazione, comunicata dal Tribunale, sospenderà immediatamente la vigenza della disposizione, risoluzione o atto che avesse dato origine al conflitto.

3. Nelle restanti ipotesi, l'organo che sollevi il conflitto potrà sollecitare al Tribunale la sospensione della disposizione, risoluzione o atto oggetto del conflitto, invocando pregiudizi di impossibile o difficile riparazione, il Tribunale accorderà o negherà discrezionalmente la sospensione sollecitata.

4. La proposizione del conflitto da parte del Governo e, nel caso, l'ordinanza del Tribunale che concede la sospensione della disposizione, risoluzione o atto oggetto del conflitto saranno notificati agli interessati e pubblicati nel corrispondente Bollettino Ufficiale dal Tribunale.

#### **Articolo 65**

1. Il Tribunale potrà richiedere alle parti quante informazioni, chiarimenti o precisazioni ritenga necessarie per la decisione e risolverà il conflitto nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le allegazioni o di quello che, nel caso, si fissi per le informazioni, chiarimenti o precisazioni complementari prima menzionate.

2. Nel caso previsto nel comma 2 dell'articolo precedente, qualora la sentenza non fosse emessa entro cinque mesi dall'inizio del conflitto, il Tribunale dovrà pronunciarsi entro questo termine, con ordinanza motivata, sul mantenimento o revoca della sospensione dell'atto, risoluzione o disposizione impugnati per incompetenza dal Governo.

#### **Articolo 66**

La sentenza dichiarerà la titolarità della competenza controversa e deciderà, nel caso, l'annullamento della disposizione, risoluzione o atti che diedero origine al conflitto qualora fossero viziati di incompetenza, potendo disporre tutto ciò che fosse opportuno rispetto alle situazioni di fatto o di diritto da essi derivate.

#### **Articolo 67**

Qualora la competenza controversa fosse stata attribuita da una Legge o norma con rango di Legge, il conflitto di competenza procederà nella forma prevista per il ricorso di incostituzionalità, dal suo inizio o, eventualmente, da quando fosse invocata la esistenza di una norma legale abilitante in difesa della competenza esercitata.

### **Sezione seconda. Conflitti negativi**

#### **Articolo 68**

1. Nel caso in cui un organo della Amministrazione dello Stato declini la sua competenza a risolvere qualsiasi pretesa dedotta dinanzi ad esso da una persona fisica o giuridica, ritenendo che la competenza corrisponda ad una Comunità Autonoma, l'interessato, dopo aver concluso la via amministrativa mediante ricorso al Ministro corrispondente, potrà ripresentare la sua pretesa dinanzi all'organo esecutivo collegiale della Comunità Autonoma che la risoluzione dichiara competente. Si procederà nello stesso modo qualora la domanda si proponga ad una Comunità Autonoma e questa si astenga ritenendo competente lo Stato o altra Comunità Autonoma.

2. L'Amministrazione sollecitata in secondo momento dovrà ammettere o declinare la sua competenza nel termine di un mese. Ove la ammettesse, procederà con la domanda presentata. Ove la declinasse, dovrà notificarlo al richiedente, con la precisa indicazione dei precetti su cui si fonda la decisione.

3. Se la Amministrazione a cui si riferisce il comma precedente declinasse la sua competenza o non pronunciasse una decisione affermativa nel termine stabilito, l'interessato potrà

ricorrere al Tribunale costituzionale. A tal fine, presenterà la opportuna domanda entro il mese successivo alla notificazione della dichiarazione di incompetenza, o se trascorresse il termine stabilito nel comma 2 del presente articolo senza una espressa risoluzione, sollecitando che si proceda e si risolva il conflitto di competenza negativo.

#### **Articolo 69**

1. La richiesta di presentazione del conflitto si formulerà mediante atto scritto, al quale dovranno allegarsi i documenti che attestino che si sia conclusa la procedura a cui si riferisce l'articolo precedente e le decisioni emesse durante la stessa.

2. Qualora il Tribunale intendesse che la declinatoria di competenza delle Amministrazioni interessate si basi precisamente su di una differenza di interpretazione dei precetti costituzionali o degli Statuti di Autonomia o di Leggi organiche o ordinarie che delimitino gli ambiti di competenza dello Stato e delle Comunità Autonome dichiarerà promosso il conflitto, mediante ordinanza che dovrà essere emessa nei dieci giorni successivi a quello di presentazione della domanda. Ne darà immediata comunicazione al richiedente e alle Amministrazioni interessate, così come alle altre che il Tribunale consideri competenti, alle quali invierà anche copia della richiesta di presentazione del conflitto e dei documenti a questa allegati e fisserà per tutti il termine comune di un mese per allegare quanto ritengano rilevante per la soluzione del conflitto promosso.

#### **Articolo 70**

1. Entro il mese successivo alla scadenza del termine segnalato nell'articolo precedente o, nel caso, di quello che successivamente il Tribunale avesse concesso per rispondere alle richieste di chiarimenti, ulteriori allegazioni e precisazioni che avesse rivolto alle parti, si emetterà sentenza che dichiarerà quale è l'Amministrazione competente.

2. I termini amministrativi scaduti si intenderanno nuovamente aperti per tutta la loro durata ordinaria a partire dalla pubblicazione della sentenza.

#### **Articolo 71**

1. Il Governo potrà ugualmente sollevare conflitto di competenza negativo quando, avendo richiesto all'organo esecutivo di vertice di una Comunità Autonoma di esercitare le attribuzioni proprie della competenza che alla stessa assegnino i propri Statuti o una Legge organica di delegazione o trasferimento [di competenze], sia disattesa la sua richiesta perché l'organo ingiunto si dichiara incompetente.

2. La dichiarazione di incompetenza si considererà implicita nel caso di semplice inattività dell'organo esecutivo ingiunto nel termine che il Governo gli avesse fissato per l'esercizio delle sue attribuzioni, che in nessun caso sarà inferiore ad un mese.

#### **Articolo 72**

1. Entro il mese successivo al giorno in cui in maniera espressa o tacita debba considerarsi rifiutata la richiesta a cui si riferisce l'articolo precedente, il Governo potrà proporre dinanzi al Tribunale costituzionale il conflitto negativo mediante atto scritto nel quale dovranno indicarsi i precetti costituzionali, statutari o legali che a suo giudizio obbligano la Comunità Autonoma a esercitare le sue attribuzioni.

2. Il Tribunale invierà l'atto all'organo esecutivo di vertice della Comunità Autonoma, al quale fisserà il termine di un mese per presentare le allegazioni che ritenga opportune.

3. Entro il mese seguente alla scadenza di tale termine o, nel caso, di quello che successivamente avesse fissato allo Stato o alla Comunità Autonoma per rispondere alle richieste di chiarimenti, ulteriori allegazioni o precisazioni che gli avesse rivolto, il Tribunale emetterà sentenza, che conterrà una delle seguenti pronunce:

- a) La dichiarazione che la richiesta è fondata, che comporterà la fissazione di un termine entro il quale la Comunità Autonoma dovrà esercitare l'attribuzione richiesta.
- b) La dichiarazione che la richiesta è infondata.

### **CAPITOLO III**

#### **Dei conflitti tra gli organi costituzionali dello Stato**



### **Articolo 73**

1. Nel caso in cui uno degli organi costituzionali ai quali si riferisce l'articolo 59.3 della presente Legge, su accordo dei rispettivi organi plenari, considera che un altro di detti organi adotta decisioni assumendo attribuzioni che la Costituzione o le Leggi organiche assegnano al primo, questo glielo farà sapere nel mese successivo alla data in cui abbia avuto conoscenza della decisione dalla quale si deduca la indebita assunzione delle attribuzioni e richiederà che la revochi.

2. Qualora l'organo al quale si indirizza la notificazione affermasse di agire nell'esercizio costituzionale e legale delle sue attribuzioni o, nel termine di un mese a partire dalla ricezione della notificazione, non rettificasse [il suo agire] secondo quanto gli fosse stato richiesto, l'organo che ritiene indebitamente assunte le sue attribuzioni solleverà il conflitto dinanzi al Tribunale costituzionale nel mese seguente. A tal fine, presenterà un atto scritto nel quale specificherà i precetti che ritiene vulnerati e formulerà le allegazioni che consideri opportune. A questo scritto allegherà una certificazione dei fatti che ritenga necessari e della comunicazione inoltrata al fine di adempiere quanto previsto nel comma precedente di questo articolo.

### **Articolo 74**

Ricevuto l'atto, il Tribunale, nei successivi dieci giorni, ne darà comunicazione all'organo ingiunto e fisserà il termine di un mese per formulare le allegazioni che consideri rilevanti. La medesima comunicazione e fissazione del termine si farà a tutti gli altri organi legittimati a proporre questo tipo di conflitti, i quali potranno intervenire nel procedimento, a sostegno del richiedente o dell'organo ingiunto, qualora ritenessero che la risoluzione del conflitto violi in qualche modo le loro attribuzioni.

### **Articolo 75**

1. Il Tribunale potrà richiedere alle parti quante informazioni, chiarimenti o precisazioni ritenga necessarie per la sua decisione e risolverà entro un mese successivo alla scadenza del termine per le allegazioni a cui si riferisce l'articolo precedente o di quello che, nel caso, si fissasse per le informazioni, chiarimenti, o precisazioni complementari, che non sarà superiore ad altri trenta giorni.

2. La sentenza del Tribunale determinerà a quale organo corrispondono le attribuzioni costituzionali controverse e dichiarerà nulli gli atti eseguiti in violazione delle attribuzioni e deciderà, nel caso, ciò che sia conveniente sulle situazioni giuridiche prodotte dagli stessi.

## **CAPITOLO IV**

### **Dei conflitti in difesa dell'autonomia locale**

#### **Articolo 75 bis**

1. Potranno dar luogo alla proposizione dei conflitti in difesa dell'autonomia locale le norme dello Stato con rango di legge o le disposizioni con rango di legge delle Comunità Autonome che ledano la autonomia locale costituzionalmente garantita.

2. La decisione del Tribunale costituzionale vincolerà tutti i poteri pubblici e avrà pieni effetti *erga omnes*.

#### **Articolo 75 ter**

1. Sono legittimati a promuovere questi conflitti:

- a) Il comune o la provincia che sia destinatario unico della legge.
- b) Un numero di comuni che sia almeno un settimo di quelli esistenti nell'ambito territoriale di applicazione della disposizione con rango di legge, e rappresentino almeno un sesto della popolazione ufficiale dell'ambito territoriale corrispondente.
- c) Un numero di province che sia almeno la metà di quelle esistenti nell'ambito territoriale di applicazione della disposizione con rango di legge, e rappresentino almeno la metà della popolazione ufficiale.

2. Per avviare la procedura dei conflitti in difesa della autonomia locale sarà necessaria la decisione dell'organo plenario degli enti locali approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del numero legale dei suoi membri.

3. Una volta adempiuto il requisito stabilito nel comma precedente, e in via preventiva rispetto alla formalizzazione del conflitto, dovrà sollecitarsi un rapporto, con carattere obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Stato o dell'organo consultivo della corrispondente Comunità Autonoma, a seconda che l'ambito territoriale al quale appartengano gli enti locali corrisponda a più o ad una Comunità Autonoma. Nelle Comunità Autonome che non dispongono dell'organo consultivo, il rapporto spetterà al Consiglio di Stato.

4. Le associazioni di entità locali potranno assistere gli enti locali legittimati al fine di facilitare l'adempimento dei requisiti stabiliti nel procedimento di proposizione del presente conflitto.

#### **Articolo 75 quater**

1. La richiesta dei rapporti a cui si riferisce l'articolo precedente dovrà formalizzarsi entro i tre mesi successivi al giorno della pubblicazione della legge che si ritenga lesiva della autonomia locale.

2. Entro il mese successivo alla ricezione del rapporto del Consiglio di Stato o dell'organo consultivo della corrispondente Comunità Autonoma, i comuni o le province legittimati potranno sollevare il conflitto dinanzi al Tribunale costituzionale, certificando l'adempimento dei requisiti richiesti nell'articolo precedente e allegando i fondamenti giuridici su cui si fonda.

#### **Articolo 75 quinquies**

1. Promosso il conflitto, il Tribunale potrà decidere, mediante ordinanza motivata, la sua inammissibilità per carenza di legittimazione o di altri requisiti esigibili e non sanabili o quando la controversia suscitata fosse manifestamente infondata.

2. Dichiarato ammissibile il conflitto, nel termine di dieci giorni, il Tribunale ne darà comunicazione agli organi legislativo e esecutivo della Comunità Autonoma dai quali deriva la legge, e in ogni caso agli organi legislativo e esecutivo dello Stato. La comparizione e la formulazione di allegazioni dovrà realizzarsi nel termine di venti giorni.

3. La proposizione del conflitto sarà notificata agli interessati e pubblicata nel corrispondente Bollettino Ufficiale dallo stesso Tribunale.

4. Il Tribunale potrà richiedere alle parti quante informazioni, chiarimenti o precisazioni ritenga necessarie per la decisione e deciderà entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le allegazioni o di quello che, nel caso, si fissasse per le informazioni, chiarimenti o precisazioni complementari prima richiamati.

5. La sentenza dichiarerà se esiste o meno violazione della autonomia locale costituzionalmente garantita, determinando, qualora lo ritenesse opportuno, la titolarità o attribuzione della competenza controversa, e deciderà, nel caso, quello che ritenga conveniente in relazione alle situazioni di fatto o di diritto originatesi in violazione della autonomia locale.

6. La dichiarazione di incostituzionalità della legge che ha dato luogo al conflitto richiederà, nel caso, una nuova sentenza se il Tribunale in composizione plenaria decida di sollevare dinanzi a sé la questione dopo la risoluzione del conflitto nel quale si è dichiarata violata la autonomia locale. La questione verrà sollevata secondo il procedimento stabilito negli articoli 37 e relativi, e avrà gli effetti ordinari previsti negli articoli 38 e seguenti.

### **TITOLO V**

#### **Della impugnazione di disposizioni senza forza di legge e di risoluzioni delle Comunità Autonome prevista nell'articolo 161.2 della Costituzione**

#### **Articolo 76**

Entro i due mesi successivi alla data di pubblicazione o, in difetto di questa, da quando ne abbia avuto conoscenza, il Governo potrà impugnare dinanzi al Tribunale costituzionale le disposizioni

normative senza forza di legge e le risoluzioni emanate da qualsiasi organo delle Comunità Autonome.

#### **Articolo 77**

La impugnazione regolata in questo articolo, quale che fosse il motivo su cui si fonda, si formulerà e seguirà il procedimento previsto dagli articoli 62 a 67 della presente legge. La formulazione della impugnazione, comunicata dal Tribunale, produrrà la sospensione della disposizione o risoluzione contestata fino a quando il Tribunale decida di mantenerla o revocarla nel termine non superiore a cinque mesi, salvo che, prima di questo termine, avesse dettato sentenza.

### **TITOLO VI**

#### **Della dichiarazione sulla costituzionalità dei trattati internazionali**

#### **Articolo 78**

1. Il Governo o qualsiasi delle due Camere potranno richiedere al Tribunale costituzionale che si pronunci sulla esistenza o inesistenza di una contraddizione tra la Costituzione e le disposizioni di un trattato internazionale il cui testo fosse già stato definitivamente fissato, ma al quale non fosse stato ancora prestato il consenso dello Stato.
2. Ricevuta la richiesta, il Tribunale costituzionale convocherà il richiedente e gli altri organi legittimati, secondo quanto previsto nel comma precedente, affinché, nel termine di un mese, esprimano la propria opinione sulla questione. Entro il mese successivo al decorso di questo termine e salvo quanto disposto nel comma successivo, il Tribunale costituzionale emetterà la sua decisione, che, conformemente a quanto disposto nell'articolo 95 della Costituzione, avrà carattere vincolante.
3. In qualunque momento il Tribunale costituzionale potrà richiedere agli organi menzionati nel comma precedente o alle altre persone fisiche o giuridiche o agli altri organi dello Stato o delle Comunità Autonome, quanti chiarimenti, ulteriori allegazioni o precisazioni ritenga necessarie, prolungando il termine di un mese prima citato per un tempo pari a quello eventualmente concesso per rispondere alle sue richieste, che non potrà eccedere i trenta giorni.

### **TITOLO VI BIS**

#### **Del ricorso preventivo di incostituzionalità avverso i Progetti degli Statuti di Autonomia e le Proposte di Riforma degli Statuti di Autonomia**

#### **Articolo 79**

1. Sono suscettibili di ricorso di incostituzionalità, con carattere previo, i Progetti degli Statuti di Autonomia e le loro Proposte di riforma.
2. Il ricorso avrà per oggetto la impugnazione del testo definitivo del Progetto di Statuto o della Proposta di riforma di uno Statuto, una volta approvato dal Parlamento.
3. Sono legittimati a proporre il ricorso preventivo di incostituzionalità coloro che, conformemente alla Costituzione e alla presente Legge Organica, sono legittimati a proporre i ricorsi di incostituzionalità avverso gli Statuti di Autonomia.
4. Il termine per proporre il ricorso sarà di tre giorni dalla pubblicazione del testo approvato nel Bollettino Ufficiale del Parlamento. La proposizione del ricorso sospenderà automaticamente tutte le procedure successive.
5. Quando la approvazione del Progetto di Statuto o della Proposta di riforma debba essere sottoposta a *referendum* nel territorio della corrispondente Comunità Autonoma, questo non potrà essere convocato finché il Tribunale costituzionale non abbia deciso o il Parlamento non abbia soppresso o modificato i precetti dichiarati incostituzionali.
6. Il ricorso preventivo di incostituzionalità si proporrà nella forma prevista nel capitolo II del Titolo II della presente Legge e dovrà essere deciso dal Tribunale costituzionale nel termine improrogabile di sei mesi dalla sua proposizione. Il Tribunale disporrà quanto ritenga necessario per l'effettivo adempimento di questa previsione, riducendo i termini ordinari e dando in ogni caso preferenza alla risoluzione di questi ricorsi rispetto al resto delle procedure pendenti.

7. Qualora la decisione del Tribunale dichiarò la inesistenza della incostituzionalità allegata, seguiranno il proprio corso le procedure che conducono alla entrata in vigore [del Progetto di Statuto o della Proposta di riforma], incluso, nel caso, il corrispondente procedimento di convocazione e celebrazione del *referendum*.

8. Qualora, al contrario, la decisione del Tribunale dichiarò la incostituzionalità del testo impugnato, dovrà specificare quali precetti riguardi, quelli che per connessione o conseguenza risultino colpiti da tale dichiarazione e il precetto o i precetti costituzionali violati. In tale ipotesi, la procedura [di approvazione del Progetto di Statuto o della proposta di riforma] non potrà proseguire senza che tali precetti siano stati soppressi o modificati dal Parlamento.

9. La decisione nel ricorso preventivo non pregiudica la decisione del Tribunale nei ricorsi o questioni di incostituzionalità che potessero promuoversi dopo la entrata in vigore con forza di legge del testo impugnato in via preventiva.

## TITOLO VII

### Delle disposizioni comuni sul procedimento

#### Articolo 80

Si applicheranno, con carattere suppletivo alla presente Legge, i precetti della Legge Organica del Potere Giudiziario e della Legge sul processo civile, in materia di comparsa in giudizio, ricusazione e astensione, pubblicità e forma degli atti, comunicazioni e atti di collaborazione giurisdizionale, giorni e ore feriali, computo dei termini, deliberazione e votazione, decadenza, rinuncia e desistenza, lingua ufficiale e ordine pubblico.

In materia di esecuzione delle decisioni si applicherà, con carattere suppletivo alla presente legge, i precetti della Legge sulla giurisdizione amministrativa.

#### Articolo 81

1. Le persone fisiche o giuridiche il cui interesse le legittimi a comparire nei processi costituzionali, come attori o interventori *ad adiuvandum*, dovranno conferire la propria rappresentanza ad un Procuratore e agire sotto la direzione di un avvocato. Potranno comparire in persona, per difendere i propri diritti o interessi, le persone laureate in Giurisprudenza, anche se non esercitano la professione di Procuratore o avvocato.

2. Per esercitare dinanzi al Tribunale costituzionale come avvocato, è necessario essere iscritti ad uno degli Ordini degli Avvocati di Spagna in qualità di esercente.

3. Non saranno legittimati ad esercitare come avvocato dinanzi al Tribunale costituzionale coloro che ne fossero stati Magistrati o *Letrados*.

#### Articolo 82

1. Gli organi e l'insieme dei Deputati e dei Senatori investiti dalla Costituzione e dalla presente Legge della legittimazione a promuovere processi costituzionali saranno rappresentati in essi dal membro o membri che designino o da un delegato nominato a tal fine.

2. Gli organi esecutivi, tanto dello Stato quanto delle Comunità Autonome, saranno rappresentati e difesi dai propri avvocati. Per conto degli organi esecutivi dello Stato agirà l'Avvocato di Stato.

#### Articolo 83

Il Tribunale potrà, a istanza di parte o d'ufficio, in qualunque momento, e previa audizione delle parti intervenute nel processo costituzionale, disporre la riunione di quei processi con oggetto connesso che giustificano la unità di procedimento e decisione. L'udienza si terrà in un termine che non può eccedere i dieci giorni.

#### Articolo 84

Il Tribunale, in qualunque momento anteriore alla decisione, potrà comunicare alle parti intervenute nel processo costituzionale la eventuale esistenza di altri motivi distinti da quelli allegati, rilevanti per decidere sulla ammissibilità o inammissibilità e, nel caso, sull'accoglimento

o rigetto della pretesa costituzionale. L'udienza sarà comune, si terrà entro un termine massimo di dieci giorni e con sospensione del termine per emettere la decisione corrispondente.

#### **Articolo 85**

1. L'avvio di un processo costituzionale dovrà formalizzarsi mediante scritto nel quale si formalizzerà con precisione e chiarezza ciò che si richiede.

2. Gli scritti che danno inizio al processo si presenteranno nella sede del Tribunale costituzionale nel termine legalmente stabilito. I ricorsi di *amparo* potranno presentarsi anche fino alle 15 ore del giorno feriale successivo a quello della scadenza del termine di proposizione, nel registro del Tribunale costituzionale, o nell'ufficio o servizio del registro centrale dei tribunali civili di qualsiasi località, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 135.1 della Legge 1/2000, del 7 di gennaio, sul processo civile.

Il Tribunale determinerà in via regolamentare le condizioni d'uso, agli effetti di quanto stabilito precedentemente, di qualsiasi mezzo tecnico, elettronico, informatico o telematico.

3. Il Tribunale in composizione plenaria o le Sale potranno ammettere la celebrazione di udienza orale.

#### **Articolo 86**

1. La decisione del processo costituzionale si produrrà in forma di sentenza. Tuttavia, le decisioni di inammissibilità, rinuncia e decadenza assumeranno la forma di ordinanza salvo che la presente legge disponga espressamente altra forma. Le altre decisioni assumeranno la forma di ordinanza se sono motivate o di provvedimento (*providencia*) se non lo sono, secondo la natura del proprio contenuto.

2. Le sentenze e le dichiarazioni a cui si riferisce il titolo VI si pubblicheranno nella Gazzetta Ufficiale dello Stato entro i 30 giorni successivi alla data della decisione. Il Tribunale potrà ordinare che la pubblicazione delle ordinanze si faccia nella medesima forma, qualora lo ritenga opportuno.

3. Senza pregiudizio di quanto disposto nel comma precedente, il Tribunale potrà disporre che le sentenze e le altre risoluzioni emesse siano oggetto di pubblicazione attraverso altri mezzi, e adotterà, nel caso, le misure che ritenga pertinenti per la protezione dei diritti riconosciuti nell'articolo 18.4 della Costituzione.

#### **Articolo 87**

1. Tutti i poteri pubblici sono obbligati ad adempiere ciò che il Tribunale costituzionale decide.

In particolare, il Tribunale costituzionale potrà disporre la notificazione personale delle sue decisioni a qualunque autorità o impiegato pubblico che si consideri necessario.

2. I Giudici e Tribunali presteranno con carattere preferenziale ed urgente al Tribunale costituzionale la collaborazione giurisdizionale che questo gli richieda.

3. A tali effetti, le sentenze e le risoluzioni del Tribunale costituzionale avranno valore di titoli esecutivi.

#### **Articolo 88**

1. Il Tribunale costituzionale potrà esigere dai poteri pubblici e dagli organi di qualsiasi Amministrazione Pubblica la rimessione del fascicolo e delle relazioni e documenti relativi alla disposizione o atto da cui origina il processo costituzionale. Se il ricorso fosse già stato ammesso, il Tribunale stabilirà un termine nel quale il fascicolo, la relazione e i documenti possono essere conosciuti dalle parti affinché queste allegino quanto ritengano in loro diritto.

2. Il Tribunale disporrà le misure necessarie a preservare il segreto che concerne legalmente certa documentazione e ciò che con decisione motivata convenga per determinate attuazioni.

#### **Articolo 89**

1. Il Tribunale, d'ufficio o su istanza di parte, potrà ammettere l'uso della prova quando lo ritenga necessario e deciderà liberamente sulla forma e i tempi di realizzazione, senza che in nessun caso si possano eccedere i trenta giorni.

2. Se un testimone, citato dal Tribunale, può comparire solo con autorizzazione di un superiore, l'autorità competente a concederla esporrà al Tribunale, nel caso, le ragioni che giustificano il suo diniego. Il Tribunale, udita la relazione, deciderà in via definitiva.

#### **Articolo 90**

1. Salvo nei casi nei quali la presente Legge stabilisce altri requisiti, le decisioni si adotteranno a maggioranza dei membri del Tribunale in composizione plenaria, della Sala o della Sezione che partecipano alla deliberazione. In caso di parità, deciderà il voto del Presidente.

2. Il Presidente e i Magistrati del Tribunale potranno esprimere la propria opinione dissenziente mediante voto particolare, sempre che questa sia stata difesa nella deliberazione, tanto in ciò che si riferisce alla decisione quanto alla motivazione. I voti particolari si incorporeranno alla risoluzione e quando si tratti di sentenze, ordinanze o dichiarazioni si pubblicheranno con queste nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

#### **Articolo 91**

Il Tribunale potrà sospendere il procedimento in corso dinanzi a sé fino alla risoluzione di un processo penale pendente dinanzi ad un Giudice o Tribunale di questo ordine.

#### **Articolo 92**

1. Il Tribunale costituzionale vigilerà sull'effettivo adempimento delle sue decisioni. Potrà disporre nella sentenza, o nella risoluzione, o in atti successivi, chi dovrà eseguirla, le misure di esecuzione necessarie e, nel caso, potrà risolvere gli incidenti di esecuzione.

[Il Tribunale costituzionale] potrà anche dichiarare la nullità di tutte quelle risoluzioni che disattendano quelle emanate nell'esercizio della sua giurisdizione, in occasione della loro esecuzione, previa audizione del Pubblico Ministero e dell'organo che le emanò.

2. Il Tribunale potrà richiedere la collaborazione di qualsiasi amministrazione e potere pubblico per garantire la effettività delle sue decisioni che lo presteranno con carattere preferenziale ed urgente.

3. Le parti potranno promuovere l'incidente di esecuzione previsto nel comma 1, per proporre al Tribunale le misure di esecuzione necessarie a garantire l'effettivo adempimento delle sue decisioni.

4. Nel caso si accorgesse che una risoluzione dettata nell'esercizio della sua giurisdizione possa non essere stata adempiuta, il Tribunale, d'ufficio o su istanza di una delle parti del processo nel quale fu emessa, richiederà alle istituzioni, autorità, impiegati pubblici o singoli a cui corrisponda l'adempimento che nel termine che gli si fissi informino al riguardo.

Ricevuto il rapporto o trascorso il termine fissato, qualora il Tribunale rilevi l'inadempimento totale o parziale di una sua risoluzione, potrà adottare una delle misure seguenti:

a) Imporre una multa coattiva di tremila euro alle autorità, impiegati pubblici o singoli che non avessero adempiuto le risoluzioni del Tribunale, potendo reiterare la multa fino al completo adempimento di quanto ordinato.

b) Accordare la sospensione dalle funzioni delle autorità o degli impiegati pubblici dell'Amministrazione responsabile dell'inadempimento, per il tempo necessario ad assicurare la osservanza delle pronunce del Tribunale.

c) La esecuzione sostitutiva delle decisioni emesse nei processi costituzionali. In tal caso, il Tribunale potrà richiedere la collaborazione del Governo nazionale affinché, nei termini fissati dal Tribunale, adotti le misure necessarie ad assicurare l'adempimento delle decisioni.

d) Desumere gli elementi rilevanti per esigere la responsabilità penale che corrispondesse.

5. Qualora si trattasse della esecuzione delle risoluzioni che concedono la sospensione delle disposizioni, atti o attuazioni impugnate e concorressero circostanze di speciale trascendenza costituzionale, il Tribunale, d'ufficio o su istanza del Governo, adotterà le misure necessarie ad assicurare il loro dovuto adempimento senza udire le parti. Nella medesima decisione fisserà udienza alle parti e al Pubblico Ministero nel termine comune di tre giorni, dopo di che il

Tribunale emerterà decisione con la quale revoca, conferma o modifica le misure previamente adottate.

#### **Articolo 93**

1. Contro le sentenze del Tribunale costituzionale non è previsto ricorso alcuno, ma nel termine di due giorni a partire dalla sua notificazione, le parti potranno richiedere chiarimenti.
2. Contro i provvedimenti o le ordinanze che emette il Tribunale costituzionale potrà proporsi, nel caso, unicamente *recurso de súplica*, che non avrà effetto sospensivo. Il ricorso potrà proporsi nel termine di tre giorni e sarà deciso, previa audizione comune delle parti in uno stesso termine, nei due giorni seguenti.

#### **Articolo 94**

Il Tribunale, a istanza di parte o d'ufficio, dovrà prima di pronunciare sentenza, sanare o convalidare i difetti che avessero potuto prodursi nel procedimento.

#### **Articolo 95**

1. Il procedimento dinanzi al Tribunale costituzionale è gratuito.
2. Il Tribunale potrà porre a carico della parte o delle parti che abbiano sostenuto posizioni infondate le spese che derivino dal processo, se valuti temerarietà o mala fede.
3. Il Tribunale potrà imporre a chi formuli ricorsi di incostituzionalità o di *amparo*, con temerarietà o abuso di diritto, una sanzione pecuniaria tra 600 a 3000 euro.
4. I limiti sull'ammontare delle sanzioni o delle multe previste nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 92 potranno essere rivisti, in qualunque momento, mediante legge ordinaria.

### **TITOLO VIII**

#### **Del personale al servizio del Tribunale costituzionale**

#### **Articolo 96**

1. Sono funzionari al servizio del Tribunale costituzionale:
  - a) Il Segretario Generale.
  - b) I *Letrados*.
  - c) I cancellieri.
  - d) Gli altri funzionari che siano ascritti al Tribunale costituzionale.
2. Il suddetto personale è regolato secondo quanto stabilito nella presente Legge e nel Regolamento che in attuazione di questa si adotti e, con carattere suppletivo, secondo quanto sia applicabile ai sensi della legislazione vigente per il personale al servizio della Amministrazione di giustizia.
3. Gli incarichi e le funzioni riportati in questo articolo sono incompatibili con qualsiasi altra funzione, impiego o incarico, così come con l'esercizio professionale e con la partecipazione in attività industriali, commerciali o professionali, incluso quelle consultive e di consulenza. Ciò nonostante, si potranno esercitare le funzioni di docenza o di ricerca che, a giudizio del Tribunale, non risultino incompatibili con il suo migliore servizio.

#### **Articolo 97**

1. Il Tribunale costituzionale sarà assistito da *Letrados* che potranno essere selezionati mediante concorso tra funzionari pubblici che abbiano avuto accesso ad un corpo o scala del gruppo A per la loro condizione di laureati in Giurisprudenza, conformemente al regolamento del Tribunale, o essere liberamente designati a tempo determinato, dallo stesso Tribunale, secondo le condizioni che stabilisca il regolamento, tra avvocati, professori di università, magistrati, pubblici ministeri e funzionari pubblici che abbiano avuto accesso ad un corpo o scala del gruppo A per la loro condizione di laureati in Giurisprudenza. I nominati resteranno in aspettativa (*servicios especiales*) per tutto il periodo durante il quale prestino servizio nel Tribunale.
2. Durante i tre anni immediatamente successivi alla cessazione dalle loro funzioni, i *Letrados* si troveranno nella situazione di incompatibilità cui si riferisce l'articolo 81.3.

### **Articolo 98**

Il Tribunale costituzionale avrà un Segretario Generale eletto dal Tribunale in composizione plenaria e nominato dal Presidente tra i *Letrados*, che eserciterà le sue funzioni senza pregiudizio delle facoltà che corrispondono al Presidente, al Tribunale e alle Sale.

### **Articolo 99**

1. Corrisponde anche al Segretario Generale, sotto la autorità e le istruzioni del Presidente:
  - a) La direzione e il coordinamento dei servizi del Tribunale e del personale.
  - b) La raccolta, classificazione e pubblicazione della dottrina costituzionale del Tribunale.
  - c) La preparazione, esecuzione e liquidazione del bilancio, assistito dal personale tecnico.
  - d) Le altre funzioni che gli attribuisca il Regolamento del Tribunale.
2. Le norme proprie del Tribunale potranno prevedere ipotesi di delegazione di competenze amministrative del Presidente al Segretario Generale. Ugualmente potrà prevedersi la delegazione di competenze proprie del Segretario Generale.
3. Avverso le risoluzioni del Segretario Generale potrà proporsi ricorso gerarchico dinanzi al Presidente, la cui decisione concluderà la via amministrativa. Tale decisione sarà suscettibile di ulteriore ricorso giurisdizionale amministrativo.

### **Articolo 100**

Il Tribunale avrà il numero di cancellieri determinato dalla pianta organica. I cancellieri proverranno dal Corpo dei Cancellieri giudiziari e le vacanze si copriranno per concorso di merito tra coloro che potrebbero occupare il posto nel Tribunale Supremo.

### **Articolo 101**

I Cancellieri attestano nel Tribunale o nelle Sale la fede pubblica e ricoprono, rispetto al Tribunale o alla Sala a cui afferiscano, le funzioni che la legislazione organica e processuale dei Giudici e dei Tribunali attribuiscono loro.

### **Articolo 102**

Il Tribunale costituzionale destinerà al suo servizio il personale della Amministrazione di Giustizia e gli altri funzionari nelle condizioni che il suo Regolamento stabilisca. Potrà, ugualmente assumere personale a contratto (*régimen laboral*) per la copertura di posti che non implicino partecipazione diretta né indiretta nell'esercizio delle attribuzioni del Tribunale costituzionale, e le cui funzioni siano proprie di uffici, ausiliari di carattere strumentale o di sostegno amministrativo. La assunzione di questo personale a contratto si realizzerà mediante processi di selezione rispondenti ai principi di uguaglianza, merito e capacità.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Prima**

1. Entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, la Camera dei deputati, il Senato, il Governo e il Consiglio Superiore della Magistratura presenteranno al Re le proposte di designazione dei Magistrati del Tribunale costituzionale. Per le Camere, questo termine si interromperà per il periodo di tempo intercorrente tra le sessioni.
2. Il Tribunale si costituirà nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione delle ultime nomine, se tutte le proposte fossero presentate nel medesimo periodo di sessioni. Diversamente si costituirà e inizierà ad esercitare le sue competenze, nei 15 giorni successivi, alla scadenza del periodo di sessioni durante il quale si fossero effettuate le prime otto nomine, quale che sia la ragione che giustifichi la mancata nomina della totalità dei Magistrati previsti nell'articolo quinto di questa Legge.
3. Nel primo concorso la selezione dei *Letrados* del Tribunale costituzionale verrà realizzata da una Commissione del medesimo Tribunale designata dal *Plenum* e presieduta dal Presidente del Tribunale.



## **Seconda**

1. I termini previsti in questa Legge per promuovere il ricorso di incostituzionalità o di *amparo* o proporre un conflitto costituzionale cominceranno a decorrere dal giorno in cui risulti costituito il Tribunale conformemente alla disposizione transitoria precedente, quando le leggi, disposizioni, risoluzioni o atti da cui possa originare il ricorso o il conflitto fossero anteriori a quella data e non avessero esaurito i loro effetti.

2. Qualora non si siano attuate le previsioni dell'articolo 53, comma 2, della Costituzione per la definizione del procedimento giurisdizionale a protezione dei diritti e libertà fondamentali si intenderà che la via giudiziale previa alla proposizione del ricorso di *amparo* sarà quella giurisdizionale amministrativa ordinaria o quella prevista nella Sezione seconda della Legge 62/1978, del 26 dicembre, sulla protezione giurisdizionale dei diritti fondamentali, il cui ambito di applicazione si intende esteso a tutti i diritti e libertà a cui si riferisce il suddetto articolo 53, comma 2 della Costituzione.

## **Terza**

1. I sorteggi a cui si riferisce la nona disposizione transitoria della Costituzione si effettueranno entro il quarto mese precedente alla data in cui si compiono, rispettivamente, i tre o i sei anni da quella in cui fu fatta la prima designazione dei Magistrati del Tribunale costituzionale.

2. La limitazione stabilita nell'articolo 16, comma 2, di questa Legge non sarà applicabile ai Magistrati del Tribunale che cesseranno dai loro incarichi, in virtù di quanto stabilito nella nona disposizione transitoria della Costituzione, alla scadenza dei tre anni dalla loro designazione.

## **Quarta**

Il Governo autorizzerà le spese necessarie per il funzionamento del Tribunale costituzionale finché questo non disponga di un bilancio proprio.

## **Quinta**

Nel caso di Navarra, e salvo che in conformità con la quarta disposizione transitoria della Costituzione esercitasse il suo diritto ad incorporarsi al *Consejo General Vasco* (Consiglio Generale Basco) o al regime di autonomia basco che lo sostituisse, la legittimazione a sollevare i conflitti previsti nell'articolo secondo, comma uno, lettera c), e a promuovere il ricorso di incostituzionalità che l'articolo 32 attribuisce agli organi delle Comunità Autonome si intenderà conferita alla Deputazione e al Parlamento forale di Navarra.

## **DISPOSIZIONI ADDIZIONALI**

### **Prima**

1. Il numero dei *Letrados* selezionati mediante concorso cui si riferisce l'articolo 97.1 non potrà eccedere i 16.

2. L'organico del personale del Tribunale costituzionale potrà essere modificato solo attraverso la Legge di bilancio dello Stato.

### **Seconda**

1. Il Tribunale redigerà un suo bilancio, che figurerà come una sezione all'interno del Bilancio generale dello Stato.

2. Il Segretario generale, assistito da personale tecnico, si incaricherà della preparazione, esecuzione e liquidazione del bilancio.

### **Terza**

1. I riferimenti alle province contenuti in questa Legge si intenderanno compiuti alle isole delle Comunità Autonome delle Isole Baleari e Canarie.

2. Oltre ai soggetti legittimati conformemente all'articolo 75 *ter*, comma 1, lo saranno anche, di fronte a leggi e disposizioni normative con rango di legge della Comunità Autonoma di Canarie, tre *cabildos* (enti locali dell'isola), e della Comunità Autonoma delle Isole Baleari, due *consejos insulares* (enti locali dell'isola), anche quando in entrambi i casi non si raggiunga la percentuale di popolazione richiesta in detto precetto.

#### **Quarta**

1. I conflitti di competenza che possono sorgere tra le istituzioni della Comunità Autonoma del *País Vasco* e quelle di ciascuno dei suoi territori storici saranno regolati secondo quanto disposto nell'articolo 39 del suo Statuto di Autonomia.

2. Nell'ambito della Comunità Autonoma del *País Vasco*, oltre ai soggetti legittimati a cui si riferisce l'articolo 75 *ter*, comma 1, lo saranno anche, agli effetti dei conflitti regolati nell'articolo 75 *bis* di questa legge, le corrispondenti Giunte Generali e le Deputazioni Forali di ciascun territorio storico, quando l'ambito di applicazione della legge leda direttamente detta Comunità Autonoma.

#### **Quinta**

1. Corrisponderà al Tribunale costituzionale la conoscenza dei ricorsi proposti avverso le Norme Forali fiscali dei Territori di Álava, Guipúzcoa e Vizcaya dettate nell'esercizio delle loro competenze esclusive garantite dalla prima disposizione addizionale della Costituzione e riconosciute nell'articolo 41, comma 2, lett. a) dello Statuto di Autonomia del *País Vasco* (Legge Organica 3/1979, del 18 di Dicembre).

Il Tribunale costituzionale deciderà anche le questioni che gli organi giurisdizionali sollevino, con carattere pregiudiziale, sulla validità delle richiamate disposizioni, quando da esse dipenda la decisione della controversia principale.

Il parametro della validità delle Norme Forali impugnate sarà quello indicato nell'articolo 28 di questa Legge.

2. La proposizione e i suoi effetti, la legittimazione, il procedimento e la sentenza dei ricorsi e delle questioni richiamati nel comma precedente, saranno regolati secondo quanto disposto nel Titolo II di questa Legge rispettivamente per i ricorsi e le questioni di incostituzionalità.

Le formalità regolate negli articoli 34 e 37 si intenderanno riferiti in questo caso alle corrispondenti Giunte Generali e Deputazioni Forali.

Per la proposizione dei ricorsi e delle questioni regolati in questa disposizione addizionale si applicheranno le regole attributive di competenza al Tribunale in composizione plenaria e alle Sale di cui agli articoli 10 e 11 di questa Legge.

3. Le norme dello Stato con rango di legge potranno dar luogo alla proposizione di conflitti in difesa dell'autonomia forale dei Territori storici della Comunità Autonoma del *País Vasco*, costituzionalmente e statutariamente garantita.

Sono legittimati a sollevare questi conflitti le Deputazioni Forali e le Giunte Generali dei Territori storici di Álava, Bizkaia e Guipúzcoa, mediante accordo adottato a tal fine.

I richiamati conflitti saranno sollevati e risolti secondo il procedimento stabilito negli articoli 63 e seguenti di questa Legge.

Per tanto,

Ordino a tutti gli spagnoli, privati e autorità, che osservino e facciano osservare la presente Legge Organica.

Emanata in Madrid il 3 ottobre del 1979.

JUAN CARLOS R.